



Direttive tecniche per il programma di lotta contro la zoppina negli ovini

Indice

1. Introduzione
2. Obiettivo del programma di lotta
3. Definizioni
4. Condizioni di partecipazione al programma
5. Compiti del detentore di animali
6. Compiti del SSPR
7. Spese inerenti alla lotta contro la zoppina
8. Procedura nella fase di risanamento
 - 8.1 Disposizioni in materia di risanamento dell'effettivo
 - 8.2 Supporto da parte del consulente per la zoppina
 - 8.3 Disposizioni in materia di controlli al termine della fase di risanamento
 - 8.4 Risultati di laboratorio
9. Procedura nella fase di sorveglianza
 - 9.1 Risultati dei controlli
10. Estivazione / Traffico di animali
 - 10.1 Estivazione
 - 10.2 Acquisizione di animali da allevamenti risultati non negativi alla zoppina
 - 10.3 Partecipazione a esposizioni e fiere
 - 10.4 Quarantena
11. Reinfezione
12. Altri controlli / Sospetta di zoppina
13. Disposizioni finali
14. Entrata in vigore

1. Introduzione

Dal 1999 il SSPR offre ai detentori di ovini un programma di risanamento della zoppina. Alla luce dell'esperienza pluriennale nell'ambito delle aziende risanate, ma anche a seguito di alcune recidive, lo schema finora applicato per i controlli, dopo un'attenta revisione, è stato adeguato alle condizioni attuali. In questo contesto, il programma precedentemente conosciuto come programma di risanamento della zoppina è stato rinominato in programma di lotta contro la zoppina ed è suddiviso in una fase di risanamento dei singoli effettivi e in una fase volta alla sorveglianza.

2. Obiettivo del programma di lotta

Il programma consente alle aziende detentrici di ovini di eliminare l'agente patogeno della zoppina mediante il risanamento dell'effettivo. L'obiettivo comune a tutte le aziende partecipanti è quello di mantenere a lungo termine lo stato sanitario "negativo alla zoppina". L'adozione di misure di precauzione specifiche durante il periodo di estivazione e il traffico di animali possono prevenire l'insorgenza di nuove infezioni.

3. Definizioni

Definizione dei casi: è confermata la presenza di zoppina in un effettivo qualora il metodo diagnostico in laboratorio PCR identifichi in tempo reale il materiale genetico dell'agente patogeno *Dichelobacter nodosus* nei campioni di tampone prelevati dallo spazio interdigitale dell'unghietto. Pure l'insorgenza di sintomi clinici ben definiti conferma la presenza di zoppina, per cui la ricerca di agenti patogeni si renderebbe inutile.

Consulente per la zoppina accreditato dal SSPR: il consulente per la zoppina accreditato dal SSPR deve frequentare un corso introduttivo ed è tenuto a frequentare specifici corsi di aggiornamento al fine di mantenere la validità della propria carica presso il SSPR.

Nell'ambito del programma di lotta contro la zoppina, il SSPR riconosce unicamente i controlli e i prelievi di campioni effettuati e documentati da un consulente per la zoppina accreditato dal SSPR oppure da un veterinario. Le conoscenze del funzionamento del programma di lotta contro la zoppina e della corretta procedura di campionamento sono di responsabilità del veterinario. Controlli / campionamenti da parte di altre persone non sono riconosciuti. Anche i controlli effettuati dal consulente per la zoppina o dal veterinario sul proprio gregge non sono riconosciuti.

Un elenco aggiornato dei consulenti per la zoppina accreditati dal SSPR è disponibile sul sito web del SSPR (area riservata ai membri) o esso può essere richiesto presso il SSPR.

Effettivo negativo alla zoppina: Una volta terminati con successo tutti i controlli, l'effettivo ottiene l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina". Sono inoltre menzionate le diverse fasi di risanamento (risanamento della zoppina, sorveglianza della zoppina).

Effettivo positivo alla zoppina: l'effettivo in cui sono stati individuati animali che presentano segni clinici di zoppina o la ricerca degli agenti patogeni è risultata positiva, riceve l'identificazione sanitaria "positivo alla zoppina".

Certificato / stato sanitario dell'azienda: alla ricezione dei risultati di laboratorio, il SSPR rilascia il certificato relativo allo stato sanitario "negativo alla zoppina". Il certificato è valido soltanto in presenza dei risultati delle analisi di laboratorio ed è considerato un documento d'identificazione per l'estivazione, le esposizioni, la vendita dell'animale, ecc.

Fase di risanamento: Le aziende si trovano nella fase di risanamento al momento dell'avvio del programma o in caso di una recidiva dell'infezione (stato sanitario "positivo alla zoppina").

Fase di sorveglianza: Le aziende si trovano nella fase di sorveglianza, se non hanno avuto casi positivi alla zoppina da più di 18 mesi.

Elenco degli animali / formulario di laboratorio: Durante i controlli, la marca auricolare e lo stato di salute degli unghietti di ciascun animale sottoposto a controllo sono riportati sul modulo di richiesta per il laboratorio.

Quarantena: Quarantena significa isolamento di determinati animali dal resto del gregge. Animali messi in quarantena devono disporre di superfici separati dai restanti animali sia in stalla, sia al pascolo.

4. Condizioni di partecipazione al programma

Vanno rispettate le seguenti condizioni affinché un'azienda possa partecipare al programma:

- Il traffico di animali deve essere limitato al minimo indispensabile.
- Deve sussistere la possibilità di tenere separati gli animali positivi alla zoppina da quelli risultati negativi.
- Ci deve essere la volontà di sopprimere gli animali che risultano positivi alla zoppina.

Si possono acquisire animali unicamente da allevamenti risultati negativi alla zoppina.

Gli animali vanno sottoposti a quarantena (cfr. capitolo 10.4) se si rende inevitabile l'acquisizione di animali provenienti da un'azienda che non ha l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina". In tal caso, gli animali di nuova acquisizione dovrebbero essere sottoposti a un controllo basato sul rischio prima di essere inseriti nell'effettivo risanato al fine di proteggere il proprio allevamento negativo alla zoppina. Lo stesso vale per caprini provenienti da aziende di ovini con risultati positivi alla zoppina.

5. Compiti del detentore di animali

Di norma, il detentore di animali si impegna a rispettare le direttive tecniche relative alla lotta contro la zoppina. Egli si procura le conoscenze sulla zoppina e sul relativo trattamento (fogli informativi pertinenti alla zoppina del SSPR). Gli allevamenti risultati negativi alla zoppina devono attenersi a elevati requisiti di sicurezza per non compromettere il riconoscimento del loro stato sanitario. Sta nella responsabilità del detentore di mantenere l'attuale situazione sanitaria del suo effettivo.

Il detentore di animali assicura che

- l'ultimo bagno degli unghielli avvenga al più tardi dieci giorni prima della data prevista per il prelevamento dei campioni mediante tampone.
- l'effettivo risanato non subisca cambiamenti né con l'acquisizione di nuovi animali né con l'introduzione di animali provenienti da altri effettivi durante il periodo tra il controllo degli unghielli e il prelevamento dei campioni di tamponi fino al carico dell'alpe.
- non abbia più alcun contatto con ovini che non sono risanati. Eccezione: l'acquisizione di capi provenienti da effettivi con l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina". Al momento della compravendita degli animali, l'acquirente deve ricevere dall'azienda di provenienza una copia dell'attuale certificato relativo allo stato sanitario e dei risultati di laboratorio. Le copie vanno anche fornite nel caso in cui questi animali siano portati in alpeggio.
- i controlli delle greggi che vanno in alpeggio, siano completati entro il 15 aprile. Il SSPR si riserva il diritto di provvedere a controlli superiori qualora il controllo avvenga dopo tale termine.

Il detentore di animali è responsabile del mantenimento dello stato sanitario raggiunto. Esso adotta le seguenti precauzioni per non mettere a rischio l'effettivo risultato negativo alla zoppina:

- Evitare il contatto con effettivi positivi alla zoppina: adottare misure adeguate in caso di pascolamento per impedire che gli ovini entrino in contatto con esemplari di effettivi positivi alla zoppina.
- Nuove acquisizioni di animali solo da allevamenti che hanno l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina", bagno agli unghielli e quarantena prima di inserire tali animali nel proprio effettivo (cfr. capitolo 10.4).

- Va evitata la partecipazione a fiere e mercati, in cui sono esposti anche effettivi positivi alla zoppina. In caso contrario, al ritorno, gli animali devono essere messi in quarantena (cfr. capitolo 10.4.).
- Estivazione è unicamente insieme ad altri effettivi risultati negativi alla zoppina.

6. Compiti del SSPR

I collaboratori del SSPR forniscono consulenza ai detentori di ovini interessati e sostengono il consulente per la zoppina nell'ambito della pianificazione del processo di risanamento (momento migliore / gestione dell'effettivo). Il SSPR trasmette al detentore di animali tutti i documenti necessari per l'esecuzione del risanamento (direttive tecniche, foglio informativo sulla zoppina). Ogni anno, prima dell'inizio dei controlli / campionamenti in primavera, gli allevatori nonché i consulenti per la zoppina e i veterinari saranno informati sulle possibili modifiche alle normative.

7. Spese per la lotta contro la zoppina

Un contributo alle spese per la partecipazione al programma di lotta verrà annualmente addebitato al detentore di animali. I costi che derivano dai prelievi dei campioni effettuati dal consulente per la zoppina o dal veterinario (tasse di visita, materiale di consumo, tempo di lavoro) ed eventuali spese di laboratorio sono a carico dell'azienda in questione. Il SSPR può sostenere una parte della tassa di visita e delle spese di laboratorio per gli accertamenti diagnostici dell'agente patogeno.

Qualora si verifichi una recidiva dell'infezione dopo l'ultimo esame, l'azienda perde l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina". Il detentore di animali deve farsi carico di tutte le spese di laboratorio che ne derivano finché il suo effettivo non avrà recuperato il suo stato sanitario originario.

8. Procedura nella fase di risanamento

All'inizio del programma o dopo una reinfezione (in base ai sintomi clinici e/o alla ricerca di agenti patogeni), il gregge si trova nella cosiddetta fase di risanamento. Di preferenza, il risanamento di un singolo effettivo inizia con una visita del consulente per la zoppina. Sulla base di esami clinici, si stima l'entità dell'infezione da zoppina. Il consulente per la zoppina formula raccomandazioni sulle modalità di organizzare il risanamento degli effettivi al fine di raggiungere il più rapidamente possibile il successo (p. es. gestione dell'effettivo, separazione degli animali malati da quelli sani). Si raccomanda vivamente di tenere separati gli animali clinicamente malati (con sintomi di zoppina) perché essi richiedono cure più intensive.

Quando il risanamento dell'effettivo è stato completato a tal punto che non si riscontrano più animali che presentano segni clinici di zoppina, il detentore di animali incarica il consulente per la zoppina o il veterinario di prelevare campioni di tamponi per un controllo basato sul rischio. I campioni vanno inviati al laboratorio designato dal SSPR.

8.1 Disposizioni in materia di risanamento dell'effettivo

- Cura periodica degli unghielli di singoli animali in conformità con le raccomandazioni del consulente per la zoppina (pareggio degli unghielli e, in casi gravi, trattamento supplementare da parte del veterinario).
- Bagno settimanale degli unghielli (bagni di sosta, v. foglio separato) dell'intero effettivo.
- Dopo il bagno podale trattenere gli animali per un'ora in un'area con superficie dura e asciutta (= intensificare l'effetto del bagno). Infine condurre gli animali su un nuovo pascolo, oppure in una stalla con la lettiera rifatta con paglia nuova (una lettiera asciutta e pulita favorisce il processo di guarigione).

- Nel caso in cui l'effettivo fosse gravemente colpito da zoppina, si raccomanda vivamente di suddividere il gregge in un gruppo di animali clinicamente sani e in un altro gruppo di animali affetti da zoppina e tenerli in aree separate. Ciò consente di sottoporre i soggetti malati a trattamenti più intensivi. Animali affetti da zoppina vanno tenuti in stalla fino alla completa guarigione.
- Pure le capre devono essere integrate nelle misure di risanamento, se tenute insieme a pecore nel medesimo gregge, vale a dire, anch'esse vanno regolarmente sottoposte ad un bagno podale dopo un primo taglio degli unghielli.
- Animali che, a dispetto di un regolare trattamento, continuano a mostrare segni di zoppina anche dopo 12 settimane, sono altamente sensibili e dovrebbero essere soppressi.

8.2 Supporto da parte del consulente per la zoppina

- Il consulente per la zoppina sostiene il detentore di animali nelle questioni pertinenti al risanamento dell'effettivo e nella relativa esecuzione tecnica.
- Su richiesta, egli svolge mensilmente dei controlli per verificare le condizioni di salute di ogni singolo unghiello finché non vengono più individuati animali affetti da zoppina. La marca auricolare e lo stato sanitario degli unghielli sono documentati sull'elenco degli animali.
- Nel caso di una suddivisione del gregge, gli animali guariti vengono spostati nel gruppo sano previo un bagno agli unghielli (cfr. capitolo 8.1).

8.3 Disposizioni in materia di controlli al termine della fase di risanamento

- Tutti gli animali devono essere chiaramente identificati da almeno una marca auricolare BDTA. Vanno rispettate le disposizioni sul traffico di animali attualmente in vigore.
- Il numero della marca auricolare BDTA deve essere riportato per intero sul modulo di richiesta per il laboratorio.
- I campioni di tampone vengono analizzati in laboratorio per poter assegnare all'azienda l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina". Le aziende nella fase di risanamento vanno controllate annualmente. I controlli devono essere effettuati da un consulente per la zoppina accreditato dal SSPR o da un veterinario.
- Il consulente per la zoppina o il veterinario stabilisce quanti e quali animali devono essere sottoposti al campionamento. In proporzione alla dimensione del gregge, il consulente preleva un campione di tampone da un massimo di 30 animali. Nelle aziende con 15 animali o meno, tutti gli animali devono essere sottoposti al campionamento.
- Il prelevamento dei campioni va interrotto qualora durante la raccolta dei campioni si riscontrino evidenti casi clinici di zoppina.
- In caso di dubbio e a spese del detentore, possono essere prelevati campioni da un massimo di 10 animali ritenuti sospetti (1 pool) ed esaminati in laboratorio per confermare con certezza la presenza della zoppina.
- Il consulente per la zoppina o il veterinario invia i campioni al laboratorio designato dal SSPR. In laboratorio, al massimo dieci diversi campioni vengono raccolti in un pool e successivamente analizzati.

8.4 Risultati di laboratorio

Il SSPR, non appena in possesso dell'esito delle analisi di laboratorio, comunica i risultati ai detentori di animali.

- **Tutti i campioni del pool risultano negativi:** l'azienda ottiene il certificato e l'identificazione sanitaria "negativa alla zoppina" a seguito del rilevamento negativo del patogeno nell'ambito del controllo basato sul rischio.
- **Singoli o tutti i campioni del pool risultano positivi:** In caso di risultati positivi, all'azienda viene assegnata l'identificazione sanitaria "positivo alla zoppina" (senza certificato) ed essa va nuovamente sottoposta al trattamento secondo capitolo 8.1.

Il SSPR informa il detentore di animali e il consulente per la zoppina in merito ad altri provvedimenti.

9. Procedura nella fase di sorveglianza

- Aziende agricole situate in regioni in cui la lotta contro la zoppina non è estesa all'intero territorio: Ogni anno tutte le greggi sono esaminate con campioni di tampone (per la procedura si veda il capitolo 8.3).
- Aziende situate in regioni in cui tutti gli allevamenti dell'intero territorio partecipano alla lotta contro la zoppina: Le aziende nella fase di sorveglianza sono sottoposte a controlli a campione, cioè non vanno più eseguiti esami annuali. Il consulente per la zoppina riceve un elenco di tutte le aziende da sottoporre al campionamento e in seguito si mette in contatto con l'allevatore per effettuare il campionamento.

9.1 Risultati dei controlli

Dopo aver ricevuto i risultati (risultati di laboratorio ottenuti in base ai campioni di tampone), il SSPR informa i detentori di animali circa i risultati.

- **Tutti i campioni del pool risultano negativi:** l'azienda ottiene il certificato e l'identificazione sanitaria "negativa alla zoppina" a seguito del rilevamento negativo del patogeno nell'ambito del controllo basato sul rischio.
- **Singoli o tutti i campioni del pool risultano positivi o vi è la presenza di segni clinici di zoppina:** In caso di risultati positivi, all'azienda viene assegnata l'identificazione sanitaria "positiva alla zoppina" ed essa va nuovamente sottoposta al trattamento secondo capitolo 8.1.

Il SSPR informa il detentore di animali e il consulente per la zoppina / veterinario in merito ad altri provvedimenti.

10. Estivazione / Traffico di animali

10.1 Estivazione

Gli effettivi con l'identificazione sanitaria "negativi alla zoppina" possono essere estivati unicamente insieme ad altri effettivi risultati negativi alla zoppina al fine di prevenire una nuova infezione. Ogni allevatore di ovini deve chiarire per tempo se sull'alpe in questione siano ammessi delle greggi in conformità a tali requisiti e che il responsabile dell'alpeggio sia in grado di dare una garanzia in tal senso.

Devono essere preparati i seguenti documenti per il pascolo comune o l'estivazione di effettivi risultati negativi alla zoppina:

- Certificato con indicazione dello stato sanitario “negativo alla zoppina”, accompagnato dai risultati di laboratorio.
- Attestato con firma del detentore dove esso afferma, che nel periodo tra il controllo e il carico dell'alpe non vi è stata nessuna modifica dell'effettivo, né mediante l'acquisizione di nuovi animali né con l'introduzione di altri capi nel proprio gregge e che quest'ultimo non ha avuto nessun contatto con altri effettivi che sono risultati positivi alla zoppina.

10.2 Acquisizione di nuovi animali da effettivi risultati non negativi alla zoppina

Se si rende inevitabile l'acquisizione di animali da un'azienda senza l'identificazione sanitaria “negativo alla zoppina”, tali animali devono essere messi in quarantena (cfr. capitolo 10.4). Quale misura di protezione del proprio effettivo “negativo alla zoppina”, occorre sottoporre gli animali di nuove acquisizioni a un controllo basato sul rischio prima di inserirli nel gregge risanato.

10.3 Partecipazione a esposizioni e fiere

La partecipazione a esposizioni o mostre rimane tuttora autorizzata. Qualora vi partecipino anche animali di effettivi che non aderiscono al programma di lotta contro la zoppina, il detentore di animali corre il rischio di infettare nuovamente il suo effettivo risultato “negativo alla zoppina”. È quindi auspicabile che al loro ritorno, gli animali siano messi in quarantena (cfr. capitolo 10.4).

10.4 Quarantena

La messa in quarantena di animali per i quali non si ha la certezza, che siano “negativi alla zoppina” e la loro sistemazione in una stabulazione separata consentono al detentore di proteggere il suo effettivo da reinfezioni.

- Durata della quarantena: 4 settimane
- Vanno effettuati dei controlli e un bagno degli unghielli all'inizio e alla fine della quarantena. Un esame mediante campioni di tampone con esito negativo (controllo basato sul rischio) alla fine della quarantena dovrebbe essere eseguito prima che tali animali vengano inseriti nel gregge risanato.

La corretta esecuzione della quarantena è di competenza del detentore.

11. Reinfezione

In caso di rilevamento dell'agente patogeno della zoppina, l'effettivo perde l'identificazione sanitaria “negativo alla zoppina” e gli viene assegnata quella di “positivo alla zoppina”.

Procedura nel caso in cui la reinfezione da zoppina è confermata:

- Notifica al consulente per la zoppina* o al veterinario *
- Evitare contatti con altri effettivi di ovini. Non esporre gli animali a fiere, mercati e esposizioni.
- Ricominciare il risanamento dell'intero effettivo (cfr. capitolo 8).
- Non appena non ci saranno più indizi di zoppina nell'effettivo, il consulente per la zoppina o il veterinario procede a effettuare i controlli finali mediante campioni di tampone secondo capitolo 8.3.

* essi garantiscono che la notifica sia inviata al SSPR.

12. Altri controlli / Sospetto di Zoppina

il SSPR può disporre ulteriori controlli in qualsiasi momento. Se sussiste il sospetto di un'infezione da zoppina, ad esempio a seguito di contatti con greggi positive alla zoppina, occorre procedere nel modo seguente:

- Evitare il contatto con altri effettivi di ovini. Non esporre gli animali a fiere, mercati e esposizioni.
- A scopo diagnostico, il consulente per la zoppina o il veterinario preleva dei campioni di tampone.
- Se in base ai riscontri diagnostici l'esito risulta positivo, l'effettivo è considerato nuovamente infetto e riceve l'identificazione sanitaria "positivo alla zoppina" (cfr. capitolo 11).
- Se la diagnosi risulta negativa, l'effettivo mantiene l'identificazione sanitaria "negativo alla zoppina".

13. Disposizioni finali

Le aziende che partecipano al programma di lotta contro la zoppina si impegnano a rispettare le direttive tecniche. In caso di inosservanza delle stesse o di contravvenzione, la sede amministrativa del SSPR si riserva il diritto di revocare lo stato sanitario delle aziende in questione e/o di escludere il membro del SSPR dal programma.

14. Entrata in vigore

Queste direttive entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituiranno tutte le versioni precedenti.